

TAR Puglia, Sezione I Bari - Sentenza 13/07/2005 n. 3255
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3, 21.5

In sede di gara per l'aggiudicazione di un appalto di lavori pubblici la verifica della congruità dell'offerta va riferita a tutti gli elementi giustificativi forniti dai concorrenti, analiticamente considerati, ma una volta che l'impresa sia stata ammessa a giustificarsi in modo analitico e che l'Amministrazione abbia confutato in modo parimenti analitico le voci di prezzo non occorre una ulteriore fase valutativa avente ad oggetto l'offerta nella sua globalità (Cons. Stato, IV Sez., 25 luglio 2001 n. 4082, 5 aprile 2003 n. 1787 e 7 giugno 2004 n. 3554). La Commissione legittimamente dichiara incongrua l'offerta sospettata di anomalia se l'impresa che l'ha presentata non fornisce all'organo collegiale i chiarimenti da esso richiesti ovvero se gli stessi sono giudicati non esaustivi (Cons. Stato, IV Sez., 17 settembre 2004 n. 6183) a conclusione di una valutazione che soggiace solo entro limiti ridottissimi al sindacato del giudice della legittimità (T.A.R. Bologna, I Sez., 21 agosto 2002 n. 1091).